ALLEGATO A

- **CALENDARIO VENATORIO 2026/2027**

- Il territorio della Regione Calabria è sottoposto a regime di caccia controllata gratuita con limitazione di tempo, specie e numero di capi di selvaggina da abbattere.

- **MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA CACCIA**

- **APERTURA** della caccia alle specie consentite:

2-5-6-10-12-13 SETTEMBRE	**da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto**

- Specie cacciabili:
- **2 Settembre: Colombaccio, Gazza, Cornacchia grigia**, esclusivamente da appostamento;
- **5-6- Settembre: Colombaccio, Gazza, Cornacchia grigia** (esclusivamente da appostamento);
- **10- 12-13 Settembre: Colombaccio, Gazza, Cornacchia grigia** (esclusivamente da appostamento);
- **13 Quaglia;**

MODALITA' CACCIA AL MORIGLIONE AYTHYA FERINA: la caccia alla specie è sottoposta a un regime particolare secondo quanto previsto dal Piano di Gestione Nazionale. La decisione è che il numero di capi abbattibili dev'essere il 75% dei prelievi medi degli anni precedenti. Vi è quindi un tetto massimo di capi da non superare pari a n° 100.

Il cacciatore interessato alla caccia alla specie deve registrarsi attraverso l'App "XCaccia" resa disponibile dagli AA.TT.C. Calabresi, attivando la relativa procedura predisposta in essa dalla Regione Calabria, non appena in possesso del tesserino venatorio 2026/2027.

I cacciatori autorizzati alla caccia alla specie "MORIGLIONE AYTHYA FERINA" devono registrare i prelievi effettuati in tempo reale nelle giornate autorizzate dal presente Calendario Venatorio sull'apposita App "XCaccia". I prelievi vanno comunque segnati normalmente sul tesserino venatorio.

MODALITA' CACCIA ALLA PAVONCELLA VANELLUS VANELLUS: la caccia alla specie è sottoposta a un regime particolare secondo quanto previsto dal Piano di Gestione Nazionale. La decisione è che il numero di capi abbattibili dev'essere il 75% dei prelievi medi degli anni precedenti. Vi è quindi un tetto massimo di capi da non superare pari a n° (MEDIA ABBATTIMENTI TRIENNIO 2017/2020 n. 23).

Il cacciatore interessato alla caccia alla specie deve registrarsi attraverso l'App "XCaccia" resa disponibile dagli AA.TT.C Calabresi, attivando la relativa procedura predisposta in essa dalla Regione Calabria, non appena in possesso del tesserino venatorio 2026/2027.

I cacciatori autorizzati alla caccia alla specie "PAVONCELLA VANELLUS VANELLUS" devono registrare i prelievi effettuati in tempo reale nelle giornate autorizzate dal presente Calendario Venatorio sull'apposita App "XCaccia". I prelievi vanno comunque segnati normalmente sul tesserino venatorio.

- **CHIUSURA generale della caccia: 31 gennaio 2027.**

Dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027 la caccia è consentita su tutto il territorio regionale per tre giorni la settimana, a scelta del cacciatore, fra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, con l'esclusione del martedì e venerdì, giorni di silenzio venatorio a norma della legge n. 157/92.

Per la fauna non compresa nelle specie sotto elencate vige il divieto di caccia.

La caccia può essere esercitata esclusivamente nei confronti delle specie di uccelli e di mammiferi, appartenenti alla fauna selvatica sotto elencata ed esclusivamente nei periodi indicati:

- **Allodola: dal 1 ottobre al 31 dicembre 2026**;
- **Merlo**: **dal 20 settembre al 31 dicembre 2026;**
- **Fagiano: dal 20 settembre al 30 novembre 2026;**
- **Quaglia: nella giornata del 13 settembre e dal 20 settembre al 30 novembre 2026;**
- **Tordo bottaccio Tordo sassello e Cesena**: **dal 4 Ottobre 2026 al 31 gennaio 2027, dal 17 al 31 gennaio 2027 la caccia è consentita esclusivamente da appostamento;**
- **Cornacchia grigia, dal 20 settembre 2026 al 11 gennaio 2027 in forma vagante e/o appostamento;**
- **Ghiandaia, dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027, in forma vagante e/o appostamento fino al 17 gennaio 2027, dal 18 gennaio al 31 gennaio 2027 esclusivamente da appostamento;**
- **Gazza: dal 20 settembre 2026 al 11 gennaio 2027;**
- **Folaga, Alzavola, Mestolone, Canapiglia, Fischione, Germano reale, Codone, Marzaiola, Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Porciglione: dal 20 settembre 2026 al 31gennaio 2027;**
- **Pavoncella dal 15 ottobre al 31 gennaio 2027 secondo le disposizioni previste nel paragrafo "Caccia alla pavoncella";**
- **Moretta dal 1 Novembre 2026 al 31 gennaio 2027;**
- **Moriglione dal 20 Settembre 2026 al 31 gennaio 2027 secondo le disposizioni previste nel paragrafo "Caccia al moriglione";**
- **Combattente: dal 20 settembre al 4 ottobre 2026;**
- **Colombaccio: dal 20 settembre 2026 al 11 gennaio 2027 in forma vagante e/o appostamento;**
- **Beccaccia: dal 11 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027;**
- **Lepre comune**: **dal 20 settembre al 14 dicembre 2026 (con l'ausilio del cane da seguita)**;
- **Cinghiale**: **dal 1 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027 (con l'ausilio del cane da seguita);**
- **Volpe**: **dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027 (con l'ausilio del cane da seguita);**

È consentito l'addestramento cani, anche con abbattimento non a fini venatori, di soggetti di **Starna e Fagiano** di esclusiva provenienza di allevamento nelle ZAC. Nelle Aziende Agri-turistico-Venatorie è consentito l'abbattimento solo di soggetti di allevamento della **Starna** dal **1 ottobre al 31 dicembre 2026** e anche durante lo svolgimento di manifestazioni cinofile, purché le stesse prevedano un rilascio delle specie oggetto di gara nell'area interessata pari al 20% in più delle previsioni di abbattimento; L'Amministrazione Regionale, che dovrà essere informata della **manifestazione**, accerterà l'avvenuta immissione. Nelle Aziende Faunistico Venatorie il prelievo della starna è subordinato all'approvazione da parte della Regione Calabria di piani di gestione, con immissione dei capi per fini di ripopolamento e reintroduzione entro il 31 agosto 2026.

È vietato svolgere manifestazioni cinofile in aree nelle quali è accertata la presenza di soggetti selvatici di

Starna e Coturnice.

Così come indicato da ISPRA per la **Beccaccia** (azione prioritaria), la Regione Calabria, con provvedimento da assumersi da parte del Dirigente Generale del competente Dipartimento, si riserva di disporre la sospensione della caccia alla specie ove si dovessero verificare **eventi climatici sfavorevoli alla sua salvaguardia**, quali:

a) bruschi cali delle temperature minime invernali di oltre 10°C nell'arco di 24 ore, tali da mantenersi al di sotto dello 0°C anche nelle ore diurne con l'induzione della concentrazione della specie in aree limitrofe a quelle del verificarsi delle condizioni avverse;

b) verificarsi di un'ondata di gelo di durata stimabile in 6 – 7 giorni o più e, così definita, entro il terzo giorno;

c) verificarsi di forti nevicate e coperture nevose protratte nel tempo.

La sospensione della caccia alla Beccaccia avverrà all'occorrenza anche di una sola delle condizioni su enunciate su porzioni minime di territorio e l'estensione del provvedimento riguarderà i territori interessati.

L'annuncio del termine del provvedimento di sospensione avverrà dopo almeno 7 giorni dalla fine delle condizioni climatiche avverse, per consentire alla specie di ridistribuirsi su tutta l'area di svernamento disponibile.

E' consentita la caccia agli Anatidi, con l'ausilio di stampi, anche lungo la battigia del mare tramite appostamento temporaneo, con il rispetto delle distanze da case, da ferrovie, da appostamenti fissi, ecc., per come previsto dalla Legge n. 157/92.

ORARIO DI CACCIA

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo le tabelle mensili in calce riportate.

Per le specie **Beccaccia** la caccia è consentita dalle **ore 7,00 alle ore 16,00** nei giorni e nei rispettivi periodi stabiliti.

La caccia di selezione al **Cinghiale** è regolamentata da apposito Disciplinare regionale.

La caccia al **Cinghiale** è consentita dalle **ore 7,00 fino al tramonto** nei giorni e nei rispettivi periodi stabiliti.

Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia prima o dopo l'orario consentito, per occuparsi dei lavori preparatori e/o dei lavori di rimozione degli stampi per la caccia agli anatidi da appostamento fisso o temporaneo, sempre che l'arma sia debitamente scarica ed in custodia.

LIMITI DI CARNIERE

<u>Selvaggina stanziale</u>: 1 Lepre comune per cacciatore e per giornata di caccia per un massimo di 3 capi a stagione venatoria; 2 Fagiani (di cui una sola femmina), per cacciatore e per giornata di caccia per un massimo di 10 capi a stagione venatoria.

<u>Cinghiale</u>: 20 capi giornalieri per squadra.

<u>Selvaggina migratoria</u>: 25 capi per cacciatore e per giornata di caccia, con il limite di: 5 Quaglie per un massimo di 25 capi stagionali, 3 Beccacce, solo 2 nel periodo compreso tra il 01 gennaio e il 30 gennaio 2024, con un massimo di 20 capi stagionali; 3 Morette con un massimo di 15 capi stagionali; 2 Moriglioni con un massimo di 10 stagionali; 5 Codoni con un massimo di 25 capi stagionali; 10 Allodole con un massimo di 50 capi stagionali; 8 Colombacci, 8 Anatidi; 5 limicoli, 5 Rallidi, 2 Combattenti con un massimo di 6 stagionali, 10 Tordo sassello con un massimo di 40 stagionali, 25

Tordo bottaccio con un massimo di 350 stagionali, 15 Cesena con un massimo di 50 stagionali, Marzaiola con un massimo di 25 stagionali, Mestolone con un massimo di 25 stagionali, 4 Pavoncella con un massimo di 6 capi stagionali.

MODALITA' DI CACCIA AL CINGHIALE, VOLPE e LEPRE COMUNE

La caccia al Cinghiale, Volpe e Lepre comune è consentita esclusivamente nei giorni fissi di giovedì, sabato e domenica su tutto il territorio regionale. Fatti salvi i regolamenti già in vigore, le aree interessate alla caccia al Cinghiale, non sono precluse ad altri tipi di caccia.
Ai fini esclusivi della sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni ministeriali in materia, è consentito l'uso di radio o apparati ricetrasmittenti durante la sola caccia al cinghiale, svolta nelle forme previste dal presente calendario venatorio. L'utilizzo di questi apparecchi deve essere comunicato, all'inizio di ogni stagione venatoria, agli UFFICI REGIONALI ed all'ATC di competenza da parte del responsabile della squadra di caccia al cinghiale.
La caccia di selezione è disposta dall' Amministrazione Regionale previa adozione di appositi piani.

ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è consentito oltre che nelle apposite Zone Addestramento Cani – ZAC - secondo i rispettivi regolamenti, anche nel territorio degli A.T.C. destinato all'attività venatoria. L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma, da cerca e da seguita è consentito nei giorni di **mercoledì, sabato e domenica dal 19 luglio al 13 settembre 2026, fatta eccezione per le giornate del 2-5-6-10-12 e 13 settembre 2026**.

E' sempre consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani nelle apposite zone autorizzate (ZAC, ecc.) secondo le modalità ed i periodi stabiliti dalle autorizzazioni già rilasciate.

USO DEI CANI DA CACCIA

L'uso dei soli cani da riporto è consentito nelle giornate del **2, 5, 6, 10, 12, 13 settembre 2026;** L'uso dei cani da ferma, da cerca e da riporto è consentito nelle giornate del **10, 12 e 13 settembre 2026 e dal 20 settembre 2026** al **31 gennaio 2027.**
L'uso dei cani da seguita é consentito:

- **dal 20 settembre al 14 dicembre 2026 per la caccia alla Lepre comune;**
- **dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027 per la caccia alla Volpe;**
- **dal 1 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027 per la caccia al Cinghiale**;

ADDESTRAMENTO ED USO DEI FALCHI A SCOPO VENATORIO

L'addestramento e l'allenamento dei falchi è consentito nelle strutture a gestione privata della caccia, nel rispetto dei singoli regolamenti. In mancanza delle suddette strutture la Provincia competente per territorio e la Città Metropolitana di Reggio Calabria possono autorizzare l'addestramento e l'allenamento su aree e periodi preventivamente concordati.
Per la sola attività di volo non s'impongono particolari vincoli se non il divieto di utilizzare cani durante l'addestramento ed il divieto d'abbattimento di qualsiasi animale.

UCCELLAGIONE

È vietata qualsiasi forma d'uccellagione.

VALICHI MONTANI

il Piano Faunistico Venatorio Regionale "P.F.V.R.", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 222/03 (ad oggi in vigore in base al Comma 4-bis. "*Il piano faunistico-venatorio regionale conserva la propria efficacia anche dopo la scadenza del termine quinquennale sino all'approvazione del nuovo piano"*, Art. 5 "*Piano faunistico-venatorio*", TITOLO II "*Pianificazione faunistica-venatoria e miglioramento ambientale regionale*", Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 "*Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio" e s.s.m.m.i.*", prevede che:

I valichi montani di cui all'art. 21, comma 3, della legge n. 157/92 ricadono in aree già oggetto di tutela (Parchi del Pollino, Aspromonte e Sila) ove vige il divieto di attività venatoria.

ESERCIZIO VENATORIO NELLE AREE PROTETTE.

Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Rete Natura 2000, di cui alla Direttiva 2009/147/CE (Direttiva "Uccelli") si applicano le misure di conservazione disposte dal Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 (G.U. n. 258 del 06/11/2007) ed in particolare è fatto divieto di:

- Sia fatto assoluto divieto di distruggere o danneggiare nidi e ricoveri di uccelli;
- Sia fatto assoluto divieto di attività venatoria:
- nelle ZSC e ZPS ricadenti nelle aree naturali protette, istituite ai sensi della L. 394/91;
- nelle ZSC ricadenti nel piano faunistico-venatorio della Provincia di Vibo Valentia;
- nelle ZSC IT 9310044 "Foce del Fiume Crati"; IT9310055 "Lago Tarsia"; IT9310085 "Serra Stella"; IT9320095 "Foce Neto"; IT9330087 "Lago la Vota"; IT 9340086 "Logo dell'Angitola" (cfr. Tab 1);
- nelle ZPS IT9310301 "Sila Grande" e IT9320302 "Marchesato e Fiume Neto" per la parte rientrante nel Parco Nazionale della Sila;
- Sia fatto divieto assoluto di esercizio venatorio durante il periodo di migrazione autunnale coincidente con "i mesi di settembre fino al 1 di ottobre" per i seguenti Siti Rete Natura 2000: ZSC IT9320112 "Murge di Strongoli", ZSC IT9310068 "Vallone S. Elia", ZSC IT9320111 "Timpa di Cassiano Belvedere", ZSC IT9330109 "Madama Lucrezia", ZPS IT9350300 "Costa Viola", ZPS IT9310304 "Alto Ionio Cosentino", nonché per le ZPS IT 9320302 "Marchesato e Fiume Neto" e IT9310301 "Sila Grande" per la parte esterna al perimetro del PN della Sila;
- Venga posticipata l'apertura della caccia al 1 ottobre 2026 con le sole eccezioni dei corvidi, del colombaccio e del cinghiale nei Siti Rete Natura 2000 non indicati nella precedente Tabella 1 del presente parere e non ricadenti nel perimetro delle aree naturali protette, istituite ai sensi della L. 394/91;
- Sia fatto assoluto divieto di attività venatoria per le specie Tortora Selvatica, Combattente, Pavoncella, Moretta Aythya fuligula e Moretta Aythya nyroca (Tabaccata);
- Sia fatto assoluto divieto di attività venatoria nelle Riserve Naturali Statali e Regionali;
- Sia fatto divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle ZSC costiere ed umido fluviali mediante il ricorso a tipi di munizioni atossiche;
- Al fine di ridurre l'inquinamento da piombo, diretto ed indiretto, nelle aree interessate dalla presenza di corsi d'acqua utilizzati per le attività venatoria sull'avifauna delle zone umide, è prescritto il divieto dell'utilizzo del munizionamento da piombo a partire da una fascia di rispetto di almeno 150 m da dette aree;
- Sia fatto divieto di autorizzazione di nuovi appostamenti fissi all'interno dei confini dei siti Natura 2000 o porzioni di siti di competenza;
- Sia fatto divieto di disturbare deliberatamente le specie di uccelli durante il periodo di riproduzione e dipendenza;

- Sia fatto divieto di introduzione all'interno dei confini dei siti Natura 2000 o porzioni di siti di competenza di specie alloctone;
- Siano utilizzati con gli automezzi le piste e la viabilità esistente;
- Vengano rigorosamente rispettati i Criteri Uniformi per la Definizione di Misure di Conservazione relative alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) previsti nel DM n°184 del 17/10/2007 e le Misure di conservazione approvate dalla Regione Calabria con DGR n. 3 del 23 gennaio 2024, DGR n. 694 del 29 novembre 2024 e DGR n. 322 del 16 giugno 2026.

Inoltre, per l'esercizio venatorio all'interno delle ZPS:

- è fatto divieto di esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio e febbraio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate (giovedì e domenica) alla settimana e per la caccia al cinghiale;
- è fatto divieto di effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- è fatto divieto di esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c, della direttiva n. 79/409/CEE e L.R. 27 marzo 2008 n. 6;
- è fatto divieto di utilizzo di munizioni a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, disposizione che si applica anche alle zone umide dei SIC/ZSC di cui alla direttiva n. 92/43/CEE (Direttiva "Habitat");
- è fatto divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente il 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati (se ammessa da altra disposizione) nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei Passeriformi e di altre specie ornitiche;
- è fatto divieto di svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e, della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1 (piano di gestione).
- è fatto divieto effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio

TABELLA 1

Codice	Tipo	Denominazione	Caratteristiche del sito	Qualità del sito	Motivi di limitazione all'attività venatoria
IT9310044	ZSC	Foce del Fiume Crati	Foce di fiume sullo Jonio con vegetazione riparia. Il sito interessa il tratto terminale del fiume Crati (Calabria nord-orientale).	Boschi ripari mediterranei ben conservati. È un importante biotopo per la sosta di numerosi uccelli migratori, ma anche un'area per lo svernamento e la riproduzione di altre specie. *Desera distincta* è specie paludicola di paludi salmastre.	Riserva Naturale Regionale istituita con L.R. del 05/05/90 n.52.
IT9310055	ZSC	Lago di Tarsia	Bacino calcareo artificiale.	Sito di rilevante importanza per numerose specie ornitiche acquatiche	Riserva Naturale Regionale istituita con L.R. del 05/05/90 n.52

Codice	Tipo	Denominazione	Caratteristiche del sito	Qualità del sito	Motivi di limitazione all'attività venatoria
IT9310085	ZSC	Serra Stella	L'area si estende lungo i versanti nord-occidentali di Serra Stella di quota 1813 m s.l.m. e di Timpone Zio Filippo di quota 1302 m s.l.m. fino al Vallone Catalano e Vallone Margherita. I versanti sono molto acclivi e vengono incisi da numerosi piccoli corsi d'acqua.	Faggete con abeti in ottimo stato.	Rientra nel territorio del Parco Nazionale della Sila
IT9320095	ZSC	Foce Neto	Sito di notevolissima importanza ornitologica ed erpetologica. È infatti luogo e transito sosta temporanea o di nidificazione di un gran numero di specie di uccelli acquatici e marini (più di 100 specie segnalate sino ad ora).	Sito di notevolissima importanza ornitologica ed erpetologica. È infatti luogo e transito sosta temporanea o di nidificazione di un gran numero di specie di uccelli acquatici e marini (più di 100 specie segnalate sino ad ora).	Oasi di Protezione della selvaggina Decreto Giunta Regionale n. 2022 del 15/09/76
IT9330087	ZSC	Laghi La Vota	Il sito si estende lungo un tratto di costa tirrenica compreso fra Capo Suvero e Gizzeria Lido, per ca. 200 ha ricadenti interamente nel territorio comunale di Gizzeria (CZ).	Si tratta dell'ultimo esempio di lago costiero sull'intera costa tirrenica calabrese. Le caratteristiche ambientali del sito e la sua posizione geografica, lo rendono potenzialmente molto attrattivo per tutte le specie di uccelli acquatici	Riserva Naturale Regionale istituita con LR n. 29 del 10/07/2024
IT9340086	ZSC	Lago dell'Angitola	Bacino artificiale realizzato nel 1966 con uno sbarramento sul fiume Angitola, riceve anche le acque della fiumara Reschia. Circondato da basse colline (marne bianche azonate con foraminiferi, gneiss micacei e granatiferi), è aperto verso il mare	Zona umida di importanza internazionale (zona Ramsar) per le notevoli concentrazioni di uccelli acquatici svernanti registrate in anni recenti (oltre 2000 anatidi negli anni 1983-1985). Sito di notevole importanza anche come area di sosta temporanea per l'avifauna	Rientra nel territorio del Parco regionale delle Serre ed è stata designata con DM 11/04/1989 Zona umide di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar

DISPOSIZIONI PER I CACCIATORI RESIDENTI NELLA REGIONE CALABRIA

Il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, di cui alla L.R. n.9/96, art.18, avviene con il pagamento della tassa annuale di concessione regionale tramite PagoPA, elaborato dal sistema esclusivamente attraverso la procedura informatica online disponibile sul sito http://www.agroservizi.regione.calabria.it da esibire al momento del rilascio del tesserino venatorio che va restituito entro e non oltre il 28 febbraio 2026 all'Ente che lo ha rilasciato.

Ai sensi dell'art. 13, comma 10, della L.R. 9/96, i cacciatori residenti in Calabria devono il pagamento di una quota d'iscrizione all'Ambito Territoriale di Caccia di appartenenza, in misura non superiore al 30% della tassa di concessione regionale determinata con l'emanazione della D.G.R. n. 101 del 13 marzo 2012. Ricevuta dell'avvenuto versamento su apposito c.c.p. indicato dalle Province o dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. di competenza della quota stabilita dovrà essere esibita al momento del rilascio del tesserino venatorio.

I cacciatori residenti, risulteranno automaticamente iscritti nell'ambito territoriale di caccia nel quale ricade il comune di residenza anagrafica salvo rinuncia o diversa richiesta da inoltrare, prima dell'inizio della stagione venatoria, all'Amministrazione Provinciale territorialmente competente o al Comitato di Gestione dell'A.T.C. di competenza.

I cacciatori residenti, inoltre, per lo svolgimento dell'attività venatoria su specie stanziali, compatibilmente con i regolamenti provinciali in atto potranno accedere anche in altri ambiti previa autorizzazione della provincia territorialmente competente o del Comitato di Gestione dell'A.T.C. interessato, ai quali potrà essere inoltrata richiesta anche durante il corso della stagione venatoria. Non sono esclusi dal cambio di residenza venatoria negli ambiti territoriali di caccia della regione i cacciatori che praticano la caccia al cinghiale in battuta. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al versamento di una quota determinabile dagli stessi Comitati di Gestione degli A.T.C. in misura non superiore al 30% della tassa di concessione regionale determinata con l'emanazione della D.G.R. n. 101 del 13 marzo 2012 (art. 13 comma 10 L.R. 9/96).

I versamenti delle quote di iscrizione al proprio ambito o ad altro ambito dovranno essere versati su apposito conto corrente indicato dalla Provincia competente o dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. di competenza, secondo le modalità indicate e con la relativa causale, da esibire al momento del controllo del tesserino venatorio regionale.

I cacciatori residenti nella regione, esclusivamente per l'attività venatoria rivolta alla sola selvaggina migratoria, possono usufruire di quindici giornate di caccia nell'arco della stagione venatoria in qualsiasi ambito e senza l'autorizzazione da parte delle Province competenti (art. 13 c. 8 L.R. n. 9/96) o dei Comitati di Gestione degli A.T.C.; il superamento del suddetto numero di giornate comporta la richiesta di autorizzazione secondo le modalità stabilite per la selvaggina stanziale.

Le modalità di accesso e la relativa quota di iscrizione, sia per i cacciatori residenti che per quelli non residenti, sono stabilite dai rispettivi Comitati di Gestione in conformità al regolamento tipo approvato dalla Regione Calabria.

DIVIETI

- È vietata la caccia, oltre che alle specie protette e particolarmente protette, a quelle che, se pur cacciabili, non sono in elenco nel presente calendario venatorio;
- È vietata la caccia, per dieci anni, nelle zone boscate percorse dal fuoco;
- È vietata la caccia quando il terreno, in tutto o nella maggior parte e comunque per almeno due terzi, è coperto di neve;
- È vietato cacciare il Cinghiale con l'uso di munizione spezzata di qualsiasi diametro e calibro;
- È vietato cacciare da appostamento, sotto qualsiasi forma, la Beccaccia ed il Beccaccino.

SANZIONI

Ai trasgressori delle norme che regolamentano l'attività venatoria saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge n. 157/92, dalla L.R. n. 9/96 e dalla legge n. 353 del 2000, art. 10 comma 3.

VIGILANZA

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, gli Agenti di Vigilanza Venatoria ed Ittica, gli Agenti di Vigilanza Volontaria delle Associazioni Venatorie ed altri aventi interesse alla sorveglianza sulla caccia, vigileranno sull'osservanza delle presenti disposizioni.

TAVOLE ASSUNTE QUALE RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DI ALBA E TRAMONTO

SETTEMBRE 2026			OTTOBRE 2026			NOVEMBRE 2026			DICEMBRE 2026			GENNAIO 2027		
Data	**Sorge**	**Tram**	**Data**	**Sorge**	**Tram.**	**Data**	**Sorge**	**Tram.**	**Data**	**Sorge**	**Tram**	**Data**	**Sorge**	**Tram.**
01 Mart	06:20	19:26	01 Gio	06:47	18:38	01 Dom	06:18	16:54	01 Mart	06:51	16:31	01 Ven	07:11	16:41
02 Merc	06:21	19:24	02 Ven	06:48	18:37	02 Lun	06:20	16:53	02 Merc	06:52	16:31	02 Sab	07:12	16:42
03 Gio	06:22	19:23	03 Sab	06:49	18:35	03 Mart	06:21	16:52	03 Gio	06:53	16:31	03 Dom	07:12	16:43
04 Ven	06:23	19:21	04 Dom	06:50	18:34	04 Merc	06:22	16:51	04 Ven	06:54	16:31	04 Lun	07:12	16:44
05 Sab	06:24	19:20	05 Lun	06:51	18:32	05 Gio	06:23	16:50	05 Sab	06:55	16:30	05 Mart	07:12	16:45
06 Dom	06:25	19:18	06 Mart	06:52	18:30	06 Ven	06:24	16:48	06 Dom	06:56	16:30	06 Merc	07:12	16:46
07 Lun	06:26	19:17	07 Merc	06:53	18:29	07 Sab	06:25	16:47	07 Lun	06:57	16:30	07 Gio	07:12	16:46
08 Mart	06:27	19:15	08 Gio	06:54	18:27	08 Dom	06:26	16:46	08 Mart	06:58	16:30	08 Ven	07:12	16:47
09 Merc	06:27	19:14	09 Ven	06:55	18:26	09 Lun	06:27	16:45	09 Merc	06:58	16:30	09 Sab	07:12	16:48
10 Gio	06:28	19:12	10 Sab	06:56	18:24	10 Mart	06:28	16:44	10 Gio	06:59	16:30	10 Dom	07:12	16:49
11 Ven	06:29	19:10	11 Dom	06:57	18:23	11 Merc	06:29	16:44	11 Ven	07:00	16:30	11 Lun	07:12	16:50
12 Sab	06:30	19:09	12 Lun	06:58	18:21	12 Gio	06:31	16:43	12 Sab	07:01	16:30	12 Mart	07:11	16:51
13 Dom	06:31	19:07	13 Mart	06:59	18:20	13 Ven	06:32	16:42	13 Dom	07:02	16:30	13 Merc	07:11	16:52
14 Lun	06:32	19:06	14 Merc	07:00	18:18	14 Sab	06:33	16:41	14 Lun	07:03	16:31	14 Gio	07:11	16:53
15 Mart	06:33	19:04	15 Gio	07:01	18:17	15 Dom	06:34	16:40	15 Mart	07:03	16:31	15 Ven	07:11	16:54
16 Merc	06:34	19:02	16 Ven	07:02	18:15	16 Lun	06:35	16:39	16 Merc	07:04	16:31	16 Sab	07:10	16:55
17 Gio	06:35	19:01	17 Sab	07:03	18:14	17 Mart	06:36	16:38	17 Gio	07:05	16:31	17 Dom	07:10	16:56
18 Ven	06:35	18:59	18 Dom	07:04	18:12	18 Merc	06:37	16:38	18 Ven	07:05	16:32	18 Lun	07:10	16:57
19 Sab	06:36	18:58	19 Lun	07:05	18:11	19 Gio	06:38	16:37	19 Sab	07:06	16:32	19 Mart	07:09	16:58
20 Dom	06:37	18:56	20 Mart	07:06	18:10	20 Ven	06:39	16:36	20 Dom	07:07	16:32	20 Merc	07:09	17:00
21 Lun	06:38	18:54	21 Merc	07:07	18:08	21 Sab	06:41	16:36	21 Lun	07:07	16:33	21 Gio	07:08	17:01
22 Mart	06:39	18:53	22 Gio	07:08	18:07	22 Dom	06:42	16:35	22 Mart	07:08	16:33	22 Ven	07:08	17:02
23 Merc	06:40	18:51	23 Ven	07:09	18:05	23 Lun	06:43	16:35	23 Merc	07:08	16:34	23 Sab	07:07	17:03
24 Gio	06:41	18:49	24 Sab	07:10	18:04	24 Mart	06:44	16:34	24 Gio	07:09	16:34	24 Dom	07:07	17:04
25 Ven	06:42	18:48	25 Dom	06:11	17:03	25 Merc	06:45	16:34	25 Ven	07:09	16:35	25 Lun	07:06	17:05
26 Sab	06:43	18:46	26 Lun	06:12	17:02	26 Gio	06:46	16:33	26 Sab	07:09	16:35	26 Mart	07:05	17:06
27 Dom	06:44	18:45	27 Mart	06:13	17:00	27 Ven	06:47	16:33	27 Dom	07:10	16:36	27 Merc	07:05	17:07
28 Lun	06:45	18:43	28 Merct	06:14	16:59	28 Sab	06:48	16:32	28 Lun	07:10	16:37	28 Gio	07:04	17:09
29 Mart	06:45	18:41	29 Gio	06:15	16:58	29 Dom	06:49	16:32	29 Mart	07:10	16:37	29 Ven	07:03	17:10
30 Merc	06:46	18:40	30 Ven	06:16	16:56	30 Lun	06:50	16:31	30 Merc	07:11	16:38	30 Sab	07:03	17:11
			31 Sab	06:17	16:55				31 Gio	07:11	16:39	31 Dom	07:02	17:12